

Decreto Ministeriale del 16/01/1987

Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del D.M. 7 novembre 1985.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983;

Visto l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1983 concernente alcune modificazioni al citato D.M. 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983;

Visto il proprio D.M. 7 novembre 1985 concernente la proroga del termine previsto dal punto 11. 1 dell'allegato B al D.M. 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985.

Considerato che l'attuale produzione degli estintori portatili di incendio non è ancora tale da soddisfare, con i soli tipi approvati secondo le specificazioni del D.M. 20 dicembre 1982, le esigenze del mercato e che pertanto occorre incentivare la produzione stessa prevedendo la possibilità di estendere la commercializzazione dei medesimi da parte di operatori diversi dai titolari dell'approvazione del tipo;

Ritenuto altresì, che per detta finalità occorre concedere un'ulteriore proroga dei termini indicati all'art. 2 dal precitato D.M. 7 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il richiedente il rilascio dell'approvazione di tipo prevista dal decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982 relativamente ad un prototipo di estintore d'incendio portatile, e' direttamente responsabile della rispondenza della progettazione e della realizzazione del prototipo stesso alle norme contemplate dal decreto medesimo comprese quelle vigenti in materia di apparecchi a pressione.

La scheda tecnica ed i disegni costruttivi di cui al punto 6.1 dell'allegato B al decreto sopracitato debbono essere firmati, oltreche' dal richiedente di cui al primo comma, anche dal tecnico professionista, iscritto in albo professionale competente in materia secondo le vigenti leggi e regolamenti, che ha eseguito la progettazione.

L'intestatario della approvazione di tipo e' tenuto ad impiegare, nella produzione degli estintori, recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

L'approvazione di tipo puo' essere rilasciata esclusivamente a ditte richiedenti che abbiano rappresentante legale residente in Italia.

Art. 2.

L'intestatario dell'approvazione di tipo, il costruttore o produttore, il responsabile dell'apparecchio, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 citato in premessa, possono indifferentemente tra loro coincidere ovvero distinguersi in piu' soggetti.

Oltre gli obblighi stabiliti nel presente decreto, restano ferme le responsabilita' e gli adempimenti indicati nel decreto precitato, a carico dell'intestatario dell'approvazione di tipo.

Con il termine responsabile dell'apparecchio, il cui nome e indirizzo vanno riportati nella parte 5 dei contrassegni distintivi dell'estintore, ai sensi del punto 3, allegato A al decreto stesso, deve intendersi il responsabile della commercializzazione dell'apparecchio.

Il codice di identificazione del costruttore, riportato nella parte 4 dei contrassegni distintivi, deve essere altresì punzonato su ciascun esemplare prodotto in prossimita' delle analoghe punzonature prescritte al punto 7.3 dell'allegato B del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 citato in premessa.

Gli estintori d'incendio per i quali sia stata emessa approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 1982 potranno essere commercializzati da uno o piu' responsabili della commercializzazione il cui nome e indirizzo debbono essere riportati nella parte 5 dei contrassegni distintivi di cui al punto 3 del precitato allegato A.

Si applicano a tali fini le procedure di cui all'art. 3, senza l'obbligo di ripetizione di prove di certificazione dovendo rimanere immutate tutte le caratteristiche in base alle quali e' stata a suo tempo rilasciata l'approvazione di tipo.

Art. 3.

L'intestatario di approvazione di tipo rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 citato in premessa, dal Ministero dell'interno per un estintore d'incendio portatile, ove intenda autorizzarne la commercializzazione da parte di terzi, che ne assumano in tal modo le relative responsabilita', deve trasmettere preventivamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio - Servizio tecnico centrale, per ciascuna ditta commercializzatrice, apposita istanza corredata dai seguenti elementi ed atti:

estremi identificativi della ditta cui si intende concedere il diritto di commercializzazione nonche' le generalita' del relativo rappresentante legale, che deve avere residenza in Italia e l'assenso sottoscritto dal medesimo;

nome e indirizzo del responsabile della commercializzazione dell'apparecchio da riportarsi nella parte 5 dei contrassegni distintivi dell'estintore di cui al punto 3, allegato A al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982;

L'impegno, sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal commercializzatore proposto, ad apporre sull'estintore, oggetto dell'istanza stessa, la grafica comprendente tanto la parte facoltativa che quella prescrittiva, ai sensi dei punti 3 e 7 contenuti rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982;

nella parte 5 dell'etichetta di cui al punto 3 dell'allegato A al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, tra le iscrizioni da apporsi obbligatoriamente sull'estintore, deve riportarsi, quale responsabile dell'apparecchio, il nome e l'indirizzo della ditta cui si intende dare facolta' di commercializzare l'estintore;

l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal rappresentante legale della proposta ditta commercializzatrice a non modificare alcun elemento dell'estintore, con particolare riguardo ai contrassegni distintivi salvo per quanto riguarda il contenuto della parte 5 dei contrassegni stessi;

l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal rappresentante legale della proposta ditta commercializzatrice a seguire l'originaria progressione numerica, stabilita in sede di produzione, matricola da punzonarsi obbligatoriamente, sui singoli esemplari, ai sensi del punto 7 dell'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982.

Art. 4.

[...].